



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 55/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

Nell'adunanza del 12 aprile 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Bianzè (VC)**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 19 gennaio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Bianzè ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 18 dicembre 2015 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 12771 in pari data.

Oggetto della richiesta è il seguente quesito: *"In sede di contrattazione decentrata del fondo 2014 le parti sindacali hanno contestato il non inserimento nella parte variabile della somma inerente il trattamento economico accessorio dei dipendenti comunali in comando presso una cooperativa e di pari somma in uscita con la stessa motivazione. Si chiede pertanto parere se siano corrette la modalità di costituzione del suddetto fondo proposto dalla Amministrazione Comunale ed il relativo utilizzo, tenuto conto che: il personale del servizio socio assistenziale, appartenente alla Casa di Riposo, è stato comandato presso il Concessionario a fronte di un capitolato di gara che prevede che, detto personale, possa essere impiegato in turni di lavoro che danno origine alla conseguente indennità da porre in capo al fondo per la contrattazione decentrata; è prevista da parte del Concessionario la totale ripetizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Comune titolare del rapporto di lavoro; il fondo costituito dalla Amministrazione Comunale per gli anni dal 2010 al 2014 prevede la costanza delle risorse stabili (soggette a decurtazione a seguito delle cessazioni di personale) e delle risorse variabili; detto fondo, per il 2014, è utilizzato per la quota di indennità di turno per il personale in comando".*

Specifica, poi, il Comune richiedente che la peculiare situazione deriva dal fatto che, fino al 28/2/2011, il Comune gestiva in economia il "servizio di Casa di Riposo" mediante proprio personale dipendente garantendo il servizio su tre turni settimanali. Negli anni dal 2011 al 2013, poi, a seguito della cessazione dal servizio di alcune dipendenti, il Comune ha assicurato con il proprio personale unicamente l'assistenza tutelare diurna con orario 6,00-14,00. A causa di ulteriori cessazioni, dal 2014 il Comune ha esternalizzato l'intero servizio *"disponendo in merito al comando presso il Concessionario del personale del servizio socio assistenziale"* e prevedendo che il salario accessorio sia stabilito in sede di contrattazione decentrata del Comune e che il Concessionario rimborsi al Comune il trattamento il trattamento accessorio, oneri sociali compresi, secondo un accordo stipulato tra Ente, Concessionario e R.S.U.

Ritiene, pertanto, il Comune che *"le risorse necessarie a finanziare le componenti accessorie della retribuzione del personale, nel caso l'indennità di turno del personale comandato, non possano allocarsi ed essere ricercate al di fuori del fondo integrativo così come costituito e determinato; il personale comandato deve partecipare al pari di tutti i dipendenti ali istituti tipici del trattamento accessorio (progressioni orizzontali e premi di produttività) disciplinati e finanziati dalla Amministrazione comunale datore di lavoro; le componenti retributive del personale, fondamentali ed accessorie, trovano fonte di regolazione e finanziamento nella ordinaria attività contrattuale dell'ente, essendo del tutto indifferente il rimborso dei relativi oneri da soggetti terzi che si avvalgono delle prestazioni lavorative da parte del personale stesso; le somme rimborsate non attengono alla disponibilità delle parti negoziali ma soltanto al diverso e distinti livello della contabilizzazione delle spese di personale, potendo incidere solamente, e temporaneamente, in termini riduttivi sulla consistenza delle stesse"*.

Di diverso avviso, precisa l'Ente, è la parte sindacale, che non ha sottoscritto la preintesa contrattuale *"non ritenendo legittimo il mancato inserimento nella costituzione del fondo, da parte dell'Amministrazione comunale, della quota dovuta alla riorganizzazione interna della Casa di Riposo, a seguito del comando del personale in gestione alla Cooperativa, in quanto la Cooperativa medesima rimborsa alla amministrazione il costo globale del personale, ivi compreso il costo del nuovo turno attivato, rappresentando questo un indebito arricchimento"*.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Bianzè alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è inammissibile, non ricorrendo tutti i presupposti così come individuati nelle sopra indicate deliberazioni. Pur vertendo, infatti, il quesito in materia di contabilità pubblica, materia che, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce *"alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*, tuttavia nel caso di specie, inoltre, la formulazione del quesito -richiedendo espressamente di pronunciarsi sulla correttezza delle modalità di costituzione ed utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata con riferimento alla specifica situazione del Comune di Bianzè- non

rispetta l'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Bianzè (VC).

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 aprile 2016.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in segreteria il **14/04/2016**

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola